

DELIBERA N. 128/24/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE
DI CISTERNA DI LATINA (LT) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE
DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 IN RAGIONE
DELL'ADEGUAMENTO SPONTANEO**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 6 maggio 2024;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 2024, con il quale sono stati convocati per i giorni 8 e 9 giugno 2024 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024”*;

VISTA la nota del 29 aprile 2024 (prot. n. 119580) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Cisterna di Latina (LT) con la nota n. 11042 del 27 aprile 2024, con la quale il Comitato ha richiesto al Comune di Cisterna di Latina (LT) di fornire le proprie osservazioni o adeguarsi spontaneamente alla disposizione di legge oggetto della segnalazione della Dott.ssa Federica Felicetti



Consigliere comunale del Comune di Cisterna di Latina (LT); in particolare, la segnalante riferiva che *“in data 25 aprile 2024, sulla pagina Facebook del Comune di Latina ed in occasione della Festa della Liberazione e della manifestazione organizzata dall’Ente, veniva pubblicata una foto che ritraeva i membri dell’Amministrazione Comunale insieme al Segretario del Partito Democratico Dott.ssa Jessica Paciolla, la quale non riveste alcun ruolo istituzionale all’interno dell’Amministrazione stessa”* in violazione delle disposizioni di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

ESAMINATA la documentazione istruttoria di cui al fascicolo trasmesso dal Comitato, in particolare la richiesta di controdeduzioni del 27 aprile 2024 sopra citata e l’accertamento ad opera del Corecom in data 29 aprile 2024 dell’avvenuta rimozione della foto oggetto di segnalazione;

VISTA, inoltre, la nota del Segretario Generale del Comune di Cisterna di Latina (LT) pervenuta in data 29 aprile 2024 (prot. n. 119577) con la quale si dichiara che la foto oggetto di segnalazione è stata prontamente rimossa dal responsabile in data 26 aprile 2024 alla riapertura degli uffici comunali;

PRESO ATTO che il Comune di Cisterna di Latina (LT) ha comunicato di aver rimosso la foto oggetto di segnalazione come pure accertato a seguito di verifica del Comitato per le comunicazioni del Lazio;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO, nel caso di specie, che tale divieto di comunicazione istituzionale è decorso a far data dalla convocazione dei comizi per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia avvenuta in data 11 aprile 2024;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle*

istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”;

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

PRESA VISIONE della foto relativa all'evento oggetto di segnalazione che reca un gruppo di persone tra le quali una con fascia tricolore che distingue la carica istituzionale, in posa davanti al monumento *“ai caduti di tutte le guerre”*;

CONSIDERATO che, come consolidato nella giurisprudenza dell'Autorità, l'organizzazione di eventi nei periodi di divieto previsto dall'art. 9 della legge n. 28/2000 è consentita quando non viene associata a forme di pubblicizzazione dell'evento medesimo poste in essere dalla pubblica amministrazione, ovvero quando la comunicazione dell'evento è caratterizzata da indispensabilità e impersonalità;

RITENUTO che la rimozione di detta immagine dalla pagina Facebook del Comune di Cisterna di Latina configura un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge recati dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

VISTA la proposta di archiviazione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio per l'intervenuto adeguamento spontaneo;

RITENUTO di aderire alla proposta di archiviazione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio;

RITENUTO per le ragioni esposte di archiviare il procedimento *de quo*;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.



La presente delibera è notificata al Comune di Cisterna di Latina (LT), trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 6 maggio 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba